



Prot.n. 5624 / 2018

**Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Peticara e di Miniera del Comune di Novafeltria, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..**

**Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012.**

Il servizio di trasporto scolastico consiste nell'offrire linee differenziate di percorsi scuolabus in considerazione della specificità del territorio comunale e dell'ubicazione dei vari plessi scolastici.

Con deliberazione di C.C. n. 20 del 30/04/2012 è stato deciso, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 267/2000, di esternalizzare, per le motivazioni indicate in premessa del medesimo atto, per 5 anni, il servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di:

- A) Secchiano M. e Ponte Santa Maria Maddalena (Uffogliano) per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado;
- B) Peticara e Miniera per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria.

Tra le motivazioni alla base della decisione dell'esternalizzazione del servizio, di cui alla succitata deliberazione consiliare n. 20/2012, la seguente: *"...non esistono le condizioni per effettuare il servizio in parola in economia ovvero con propri mezzi e personale poiché il comune di Novafeltria non ha i mezzi scolastici necessari (scuolabus), né il personale (autisti scuolabus) necessario alla loro conduzione, avendo in servizio n. 3 autisti scuolabus già impegnati nelle restanti tratte e non ha altresì disponibilità finanziarie per acquistare i mezzi, né possibilità assunzionali alla luce dei vincoli imposti dalle norme vigenti..."*.

Con deliberazione di C.C. n. 39 del 30/09/2015 si è deciso di prorogare, per le motivazioni indicate nella premessa del medesimo atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, per anni 3, e precisamente a tutto il 30/06/2020, la sopracitata deliberazione di C.C. n. 20 del 30/04/2012 concernente l'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano, Uffogliano, Peticara e Miniera.

Tra le motivazioni alla base della decisione della proroga della esternalizzazione del servizio, di cui alla sopracitata deliberazione consiliare n. 39/2015, la seguente: *"...nulla è cambiato rispetto ai tempi dell'adozione della succitata deliberazione di C.C. n. 20/2012 e cioè che non esistono le condizioni per effettuare il servizio in parola in economia ovvero con propri mezzi e personale poiché questo Comune non ha i mezzi scolastici necessari (scuolabus), né il personale (autisti scuolabus) necessario alla loro conduzione, avendo in servizio n. 2 autisti scuolabus (e n. 1 a disposizione per le sostituzioni) già impegnati nelle restanti tratte e non ha altresì disponibilità finanziarie per acquistare i mezzi, né possibilità assunzionali alla luce dei vincoli imposti dalle norme vigenti..."*.

L'Unione di Comuni Valmarecchia/Centrale Unica di Committenza, su incarico di questo Comune ai sensi della vigente normativa in materia e della convenzione esistente tra i due Enti, ha espletato,



nell'estate 2017, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, n. 2 procedure di gara e precisamente:

- procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i, andata deserta;
- procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (invitate n. 8 ditte), andata anch'essa deserta.

A causa delle suddette diserzioni di gara, il servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera, è stato gestito, dall'inizio del corrente anno scolastico, direttamente dal Comune con proprio personale.

Con deliberazione di C.C. n. 37 del 28/09/2017, in conseguenza a quanto sopra esposto, si è deciso di *“modificare ...le deliberazioni di C.C. n. 20 del 30/04/2012 e n. 39 del 30/09/2015 stabilendo che nelle frazioni di Perticara e di Miniera il servizio di trasporto scolastico sarà svolto direttamente dal Comune, demandando comunque alla Giunta comunale la scelta di procedere, eventualmente, all'affidamento a terzi del servizio qualora dall'espletamento del medesimo emergessero problemi tecnici, in relazione all'utilizzo di mezzi e personale, ovvero qualora vi fosse la idonea disponibilità di risorse finanziarie”*.

Conseguentemente alle molteplici problematiche riscontrate nella gestione diretta del servizio nel corrente anno scolastico, tra le quali:

- difficoltà legate alla diminuzione delle risorse umane a disposizione per l'esecuzione dei servizi tecnici in capo all'ufficio tecnico comunale;
- difficoltà nelle sostituzioni in caso di assenza dei dipendenti addetti alla guida degli scuolabus;

con deliberazione di G.C. n. 69 del 09/06/2018 è stato disposto, conformemente a quanto contemplato con deliberazione di C.C. n. 37 del 28/09/2017, l'affidamento a terzi del predetto servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera, con decorrenza dal prossimo anno scolastico e per il periodo temporale dell'esternalizzazione del servizio stabilito con le deliberazioni di C.C. n. 20/2012 e n. 39/2015 richiamate in narrativa, e cioè fino al 30/06/2020.

Si pone adesso la necessità di rivalutare l'organizzazione del servizio per il prossimo periodo, nell'ambito delle determinazioni del Consiglio Comunale di cui alle deliberazioni n. 20/2012, n. 39/2015, n. 37/2017 e della Giunta comunale di cui alla deliberazione n. 69/2018.

In proposito si deve considerare che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art.4. del D.L. n.138/2011 sopra citato, la disciplina applicabile è attualmente quella dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, il quale testualmente dispone: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste ”*.



Il servizio di trasporto scolastico risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti.

Pertanto, ai sensi del comma 20, dell'art. 34 sopra citato, è necessario dare atto:

- a) delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- b) dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

### **1) Ragioni, la forma di affidamento e criterio di aggiudicazione del servizio**

La nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale.

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio.

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti ed a prezzi accessibili.

Ciò posto, si ritiene che sussistono specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio in questione.

L'esperienza dell'ultimo anno scolastico induce alla scelta dell'appalto in quanto permette di fare fronte a tutte le esigenze degli utenti del servizio, per le motivazioni riportate negli atti consiliari n. 20/2012 e n. 39/2015, qui integralmente richiamate.

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico da eseguirsi nelle frazioni di Peticara e di Miniera del Comune di Novafeltria.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di servizio unitario.

L'appalto avrà durata per il periodo coincidente con gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con date di attivazione e sospensione come da calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità.

La sopraindicata durata del servizio è conforme al periodo stabilito dal Consiglio comunale, con le succitate deliberazioni n. 20/2012 e n. 39/2015, per l'esternalizzazione del servizio.

L'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 è di complessivi € 55.000,00, IVA esclusa.



Per la scelta del contraente, fatto salvo l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi della vigente normativa, si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., teso a garantire il miglior rapporto qualità-prezzo.

Con il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si provvederà alla progettazione dettagliata del servizio, con indicazione, peraltro, dei percorsi e chilometraggi.

## **2) Contenuti degli obblighi di servizio pubblico e servizio generale e compensazioni economiche previste.**

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

L'Appaltatore del servizio espletterà la seguente attività: esecuzione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Peticara e di Miniera del Comune di Novafeltria per gli alunni residenti frequentanti le Scuole Statali dell'Infanzia e Primaria di Peticara e Secondarie di I° grado e di II° grado-classi I^ e II^ (si precisa che il trasporto degli alunni delle Scuole Secondarie di I° e di II° grado è limitato al raggiungimento della prima utile fermata del trasporto pubblico locale), secondo le modalità del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

A fronte del servizio prestato il Comune corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative quali:

- a) la determinazione delle tariffe del servizio a domanda individuale di trasporto scolastico;
- b) la gestione delle iscrizioni e la gestione della riscossione dei pagamenti da parte degli utenti del servizio;
- c) ogni altra funzione inerente il servizio di trasporto scolastico.

La percentuale di copertura del costo del servizio è definita annualmente con deliberazione di Giunta comunale.

Novafeltria, 11/06/2018

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali)  
per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all'Unione di Comuni Valmarecchia e  
procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico

Dott. Rolando Rossi

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005*